

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

CLVIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 MARZO 1958

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE VALSECCHI

INDICE

	PAG.
Congedo:	
PRESIDENTE	2069
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Senatore TRABUCCHI: Mantenimento del trattamento previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, al personale che già ne gode e viene trasferito alle dipendenze di altre Amministrazioni. (<i>Approvata dalla V Commissione permanente del Senato.</i> (3422)	2069
PRESIDENTE	2069, 2070, 2071
ANGELINO PAOLO	2070
ZUPPANTE	2070
MERIZZI	2070
MAXIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	2070
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
VEDOVATO: Equiparazione dell'Istituto Vittorio Veneto per orfani di guerra di Firenze alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ai fini del trattamento di quiescenza. (3533)	2071
PRESIDENTE	2071
LONGONI, <i>Relatore</i>	2071
MAXIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	2071
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	2072

La seduta comincia alle 10,40.

TURNATURI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Marzotto.

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del Senatore Trabucchi: Mantenimento del trattamento previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, al personale che già ne gode e viene trasferito alle dipendenze di altre Amministrazioni. (3422).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Trabucchi: «Mantenimento del trattamento previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, al personale che già ne gode e viene trasferito alle dipendenze di altre Amministrazioni.

Vorrei ricordare che la nostra Commissione ebbe, qualche anno fa, a interessarsi di una situazione che si era venuta a creare in seguito al trasferimento di personale da amministrazioni finanziarie ad altre ammini-

strazioni. Si provvede, in quella occasione, a mantenere per quel personale, con un trattamento *ad personam*, quelle indennità che avrebbe continuato a percepire se non fosse stato trasferito. Oggi si pone lo stesso problema. Dovendosi creare un nuovo Ministero, si ritiene di trasferirvi dei funzionari capaci che hanno fin qui lavorato al Ministero del tesoro e al Ministero delle finanze. Anche questo personale dovrebbe poter mantenere, con un trattamento *ad personam*, gli assegni percepiti nella sede di provenienza.

Questo è il contenuto della proposta di legge Trabucchi, già approvata dal Senato. Si tratta di una forma di sanatoria a favore di questo personale che viene trasferito in un nuovo Ministero. Io penso che il sistema del trattamento *ad personam* sia l'unico che debba essere seguito in certi casi. Infatti, o lo si esclude per tutti, oppure dobbiamo rimediare alle varie situazioni che possono sorgere con la nostra sensibilità politica.

ANGELINO PAOLO. Vorrei sapere se questo personale è stato trasferito di ufficio al Ministero delle partecipazioni statali, oppure se è stato trasferito dietro domanda. Nel primo caso, non dovrebbe essere privato degli assegni di cui godeva; nel secondo caso, dovrebbe rinunziarvi.

PRESIDENTE. Questo personale, prima di essere trasferito, ha chiesto di essere garantito, altrimenti si sarebbe avvalso della facoltà di non accettare il trasferimento.

ZUPPANTE. A me sembra che la proposta di legge sia l'interpretazione autentica di una norma precedente. La legge del 1954 ha disposto la soppressione totale per una parte di quei contributi che vanno sotto il nome di « casuali », mentre per un'altra parte ha disposto che venissero trasformati in contributi regolarmente inclusi nel bilancio della amministrazione e distribuiti con determinati criteri fra quei funzionari che assolvevano a determinate funzioni. Per la parte di contributi mantenuti e distribuiti, *nulla quaestio*. Per quanto riguarda la parte dei contributi soppressi, il legislatore aveva tre strade: privare i funzionari di quei particolari benefici; assimilare quei benefici nel trattamento di quiescenza; corrispondere un assegno mensile. Poteva dire: quei funzionari che fino ad oggi godevano di quei benefici avranno un assegno mensile *ad personam*. La formula attuale della legge sta a dimostrare che il legislatore ha scelto questa terza via. Avrà fatto bene? Avrà fatto male? Tutte e tre queste soluzioni sono discutibili. Ma sta di fatto che le disposizioni delle leggi n. 533 ed

869 dicono semplicemente questo: i funzionari che fino a quel giorno avevano esercitato le funzioni per le quali percepivano quei determinati diritti avrebbero avuto, in sostituzione degli assegni soppressi, un assegno personale pari ad un dodicesimo di quello percepito nell'ultimo anno. Non dicono — come avrebbero detto se avessero voluto intendere una soluzione diversa — che avrebbero avuto questo assegno finché avessero continuato ad esercitare quelle funzioni. Anche senza una disposizione specifica si doveva intendere che era un assegno *ad personam*.

Se il legislatore ha dunque usato la formula relativa alla terza soluzione questa dovrebbe essere mantenuta. Questo a conforto delle ragioni indicative che ha prospettato l'onorevole Angelino.

Io sono pertanto favorevole al provvedimento.

MERIZZI. Io sono contrario al provvedimento per diverse ragioni. Io ricordo l'origine dei diritti casuali: essi rappresentavano un compenso per i funzionari ed impiegati dell'amministrazione finanziaria i quali avevano un orario superiore a quello prescritto e prestavano un'opera non certamente simpatica per i contribuenti. Ora questi diritti, in seguito a quella memoria che è stata mandata dal Presidente della Repubblica al Parlamento, sono stati radicalmente trasformati e — come ha osservato l'onorevole Zuppante — in parte sono diventati definitivi e quindi agganciati alla carica, parte invece sono diventati precari, in veste di assegni.

Non bisogna poi dimenticarci di un'altra cosa, che i diritti casuali originali non erano distribuiti in modo proporzionale allo stipendio o alla carica della persona che ne godeva ma *ad libitum* dal capufficio. Ora non si può negare che questi casuali *ab origine* avessero un carattere di assegno straordinario e che fossero quindi legati all'incombenza particolare e specifica del beneficiario.

Allora io domando perché si debba portare questo privilegio a dei funzionari i quali vengono trasferiti da un'amministrazione ad un'altra nella quale non esiste questo particolare lavoro straordinario ed oneroso. Perché trasportare questo privilegio al personale che viene trasferito dagli uffici finanziari ad altri uffici che finanziari non sono? Giustamente è stato osservato che sino a che la persona è comandata e quindi il trasferimento ha carattere di obbligo e di precarietà allora essa può invocare di continuare a godere dell'assegno privilegiato che percepiva. Ma se questa persona è trasferita volontariamente

e definitivamente è chiaro che essa non dovrebbe aver diritto al mantenimento dell'assegno, perché questo è inerente alla carica ed al lavoro esercitato. Continuare a corrispondere costituirebbe un privilegio ingiusto nei confronti di coloro che sono assunti direttamente a questa nuova amministrazione, oltre che non avere una giustificazione nelle caratteristiche del lavoro prestato.

MAXIA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge:

«L'assegno personale mensile previsto dallo articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, compete ai personali delle Amministrazioni dello Stato che del citato trattamento economico fruiscono anche se essi siano comandati o trasferiti presso altre Amministrazioni dello Stato».

Poiché non sono stati presentati emendamenti, la proposta di legge, constando di un articolo unico, sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Vedovato: Equiparazione dell'Istituto Vittorio Veneto per orfani di guerra» di Firenze alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ai fini del trattamento di quiescenza (3533).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Vedovato: «Equiparazione dell'Istituto Vittorio Veneto per orfani di guerra di Firenze alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ai fini del trattamento di quiescenza».

Il Relatore, onorevole Longoni ha facoltà di svolgere la sua relazione.

LONGONI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, l'Istituto Vittorio Veneto per orfani di guerra di Firenze, presentò domanda nel 1949 alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali per l'iscrizione del proprio personale, comprensivo di 12 persone, alla detta Cassa. A tale decisione fu indotto dalla esiguità del trattamento di quiescenza liquidato dall'Istituto della previdenza sociale presso cui era assicurato detto

personale e per la convinzione che per le sue funzioni di assistenza di beneficenza avesse l'obbligo ed il diritto di assicurare il proprio personale presso tale Cassa.

Il prefetto di Firenze, richiesto di parere dalla Cassa, si esprimeva in senso favorevole e la Cassa stessa pertanto accettò la iscrizione di questi dipendenti. Nel 1950 fu iniziato il regolare pagamento dei contributi annuali e dei contributi per gli anni precedenti. Senonché nel 1956, in occasione del collocamento a riposo di uno di questi dipendenti, la Cassa sollevò dubbi sulla facoltà o sull'obbligo dell'istituto ad iscrivere il personale alla Cassa medesima e sospese l'erogazione delle pensioni a questi dipendenti.

Ora la situazione determinatasi è questa: il personale non può iscriversi nuovamente all'Istituto della previdenza sociale se non a condizioni molto onerose e con l'esclusione di alcuni dipendenti che hanno superato i limiti di età; e poi ancora, il personale che ha versato tra il 1950 e il 1956, 12 milioni di lire fra contributi ed interessi, rimarrebbe privo dell'assegno di quiescenza perché la Cassa si limiterebbe a restituire le somme che — dopo 7 anni — ritiene di avere erroneamente percepito.

Per sanare tale situazione non vi è altra via che l'equiparazione dell'istituto alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Si tratta di un atto di giustizia e di umanità, che non importa del resto alcun onere finanziario. La disposizione dell'articolo unico è formulata in analogia all'articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, con la quale vennero riconosciuti altri enti similari, come il collegio Serristori di Castiglion Fiorentino.

Ritengo pertanto si possa approvare questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

MAXIA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico:

«L'Ente morale Istituto Vittorio Veneto per orfani di guerra di Firenze è equiparato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ai fini di accertare l'obbligo anche con effetto retroattivo o la facoltà della iscrizione del personale dipendente alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali».

Trattandosi di articolo unico, la proposta di legge sarà votata subito a scrutinio segreto.

 LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 MARZO 1958

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta delle seguenti proposte di legge:

Senatore TRABUCCHI: « Mantenimento del trattamento previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, al personale che già ne gode e viene trasferito alle dipendenze di altre Amministrazioni ». *(Approvata dalla V Commissione permanente del Senato)*. (3422):

Presenti e votanti	36
Maggioranza	19
Voti favorevoli	21
Voti contrari	15

(La Commissione approva).

VEDOVATO: « Equiparazione dell'Istituto Vittorio Veneto per gli orfani di guerra di Firenze alle istituzioni pubbliche di assistenza

e beneficenza, ai fini del trattamento di quiescenza ». (3533):

Presenti e votanti	36
Maggioranza	19
Voti favorevoli	35
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amendola Giorgio, Amendola Pietro, Andò, Angelino Paolo, Arcaini, Armosino, Belotti, Berloff, Berzanti, Bigi, Carcaterra, Castelli, Cavallaro Nicola, Chiaranello, Coggiola, Facchin, Geremia, Ghislandi, Guggenberg, Infantino, Longoni, Martinelli, Merizzi, Nicoletto, Pieraccini, Priore, Romano, Ronza, Roselli, Rosini, Schiratti, Tosi, Valsecchi, Vicentini, Walter, Zuppante.

È in congedo:

Marzotto.

La seduta termina alle 11,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI